

**VERBALE DI ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ART. 4 DEL "PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PER LE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E PER IFITALIA" DEL 28 LUGLIO 2015 E PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI DELLE RR.SS.AA.**

Il giorno 21 febbraio 2017, in Roma

Tra


la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

PREMESSO CHE

- le Parti hanno stipulato in data 28 luglio 2015 il "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia" con l'obiettivo di definire un modello di relazioni industriali che – inserendosi nella più che decennale esperienza di rapporti sindacali in Banca Nazionale del Lavoro e, più in generale, nelle aziende del Gruppo BNL in Italia – potesse essere il fondamento per realizzare proficui processi negoziali tra le Parti finalizzati ad uno sviluppo equilibrato delle progettualità aziendali volto alla valorizzazione dell'azienda e delle persone che vi lavorano, favorendo i livelli occupazionali e la buona occupazione;
- il predetto Protocollo prevede, all'art. 4, la costituzione del "Coordinamento territoriale delle RSA", con compiti e funzioni delineate dal menzionato Protocollo;
- le Parti hanno stipulato in data 17 marzo 2016 un Verbale di Accordo con il quale si sono apportate talune modifiche a quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo citato;
- successivamente le Parti hanno stipulato in data 28 aprile 2016 un Verbale Interpretativo con il quale si sono definiti i meccanismi di funzionamento dei Coordinamenti territoriali delle RSA di cui all'art. 4 del menzionato Protocollo




SI CONVIENE QUANTO SEGUE, CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIENDE DESTINATARIE DEL  
"PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PER LE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E PER IFITALIA"

Art. 1

L'art. 4 del "PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PER LE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E PER IFITALIA" è  
sostituito dal seguente:

**"Art. 4 – Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA.**

1. *Nel contesto di relazioni industriali delineato, le Parti confermano la necessità di continuare a valorizzare i momenti di informazione e consultazione anche a livello territoriale, fermi restando i diversi ruoli dell'Azienda e delle Organizzazioni sindacali e tenendo conto dei principi generali, delle normative e delle regolamentazioni di cui alle leggi e al ccnl.*
2. *In coerenza, dunque, con l'articolazione organizzativa del Gruppo BNL e di Ifitalia, è costituito – in luogo di quanto previsto dall'Accordo BNL del 23 novembre 2006 – il Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA., prendendo a riferimento per la loro costituzione l'articolazione delle c.d. "Regioni" in cui è organizzata BNL (10), principale Azienda del Gruppo. In tali ambiti territoriali, ciascuna Organizzazione sindacale potrà costituire 1 Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA. costituite presso le Società del Gruppo BNL e presso Ifitalia che insistono nel perimetro di competenza delle predette "Regioni".*
3. *Ciascun Coordinamento Territoriale sarà composto da 2 dirigenti RSA per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente Protocollo che abbia almeno 2 Rappresentanze Sindacali Aziendali regolarmente costituite presso unità produttive delle Aziende del Gruppo BNL e di Ifitalia che insistono nell'ambito territoriale di riferimento del Coordinamento, individuato ai sensi del comma che precede.*
4. *Ciascuna Organizzazione sindacale, al ricorrere del requisito minimo di cui al comma che precede, potrà nominare nei menzionati Organismi – in via del tutto eccezionale e comunque a carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2018 – in luogo di dirigenti RSA ed entro il limite del 40% (con un massimo di 8) dei componenti complessivi di propria spettanza sull'intero territorio nazionale, lavoratori che rivestono cariche sindacali a livello di strutture periferiche territoriali di cui alle*



comunicazioni effettuate dalle Organizzazioni stesse ai sensi dell'art.12 dell'Accordo di settore in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015.

5. Tali lavoratori, fino al 31 dicembre 2018, ferme le norme del ccnl e degli accordi aziendali/Gruppo in materia di mobilità territoriale, potranno essere trasferiti entro l'intero ambito territoriale di riferimento, così come individuato ai sensi del comma 2, 1° periodo, della presente norma.
6. A ciascun componente i Coordinamenti territoriali delle RR.SS.AA. vengono concessi, in relazione alla complessità del Gruppo e per l'espletamento del relativo mandato, permessi retribuiti nella misura massima e onnicomprensiva di 165 ore a semestre – in sostituzione, ove spettanti, dei permessi spettanti ai dirigenti di RSA ex art. 17 dell'Accordo di Settore sulle libertà sindacali del 7 luglio 2010 – per partecipare ad attività del Coordinamento territoriale nonché per lo svolgimento dell'attività di raccordo con le RR.SS.AA. del territorio di riferimento, finalizzate alla preparazione degli incontri e alla successiva illustrazione alle medesime RR.SS.AA. delle periodiche informative ricevute dalla Capogruppo in tale sede.
7. I suddetti permessi devono essere inderogabilmente fruiti da ciascun beneficiario, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento, senza possibilità di riporto al semestre successivo delle ore eventualmente non fruiti.
8. In caso di sostituzione a qualsiasi titolo di un componente il Coordinamento, il subentrante rimane titolato a fruire dei permessi retribuiti, limitatamente al residuo di ore non fruiti dal componente sostituito.
9. Il confronto fra le Parti deve favorire la diffusione, ai fini di un'applicazione omogenea, di quanto convenuto a livello di Gruppo, nonché, più in generale, di una cultura del confronto e di responsabilità delle Parti.
10. La Direzione Territoriale del Nord e del Centro Sud convocherà i Coordinamenti Territoriali delle rispettive "Regioni", di massima, 3 volte l'anno.  
Laddove in una "Regione" sia regolarmente costituita una sola RSA di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Verbale di Accordo – e non sussistano, quindi, le condizioni per la costituzione del Coordinamento Territoriale delle RR.SS.AA. ai sensi del comma 3 che precede – il Dirigente della stessa, individuato ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo di Settore in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015, sarà invitato a partecipare alle predette riunioni al fine di garantire l'effettività dell'informativa di cui al comma che segue.
11. Nel corso delle riunioni del Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA. verrà fornita alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un'informativa a livello di area territoriale di riferimento – ove occorra, in relazione al tema, ripartita per genere e disaggregata per ciascuna delle Aziende








del Gruppo presenti sul territorio secondo le modalità abitualmente seguite per l'incontro annuale di cui all'art. 12 del citato ccnl – in materia di:

- mobilità infragruppo intervenuta nella Regione di riferimento;
- sicurezza, con specifico riferimento a eventuali azioni criminose che abbiano interessato la Regione in questione e all'andamento di eventuali interventi e/o sperimentazioni aziendali in atto nella Regione di riferimento relative a tecnologie o a altri interventi in materia di sicurezza;
- accordi raggiunti a livello di Gruppo;
- andamento:
  - organici;
  - piani formativi;
  - lavoro a tempo parziale;
  - lavoro straordinario;
  - economico della Regione di riferimento;
- altre tematiche che le Parti convengono di demandare al Coordinamento territoriale delle RR.SS.AA., in quanto di interesse della Regione di riferimento.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Laddove ritenuto opportuno dalle Parti firmatarie il presente Protocollo, ai fini di specifiche riunioni con i dirigenti delle RSA di un determinato territorio, potranno essere presi in considerazione anche ambiti territoriali più ristretti rispetto a quanto previsto al 2° capoverso della presente norma, di volta in volta individuati e concordati tra le Parti, in relazione a specifiche tematiche e/o caratteristiche dell'interlocuzione sindacale."

Art. 2

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Verbale di Accordo si impegnano a rinnovare, entro il 31 marzo 2017, la comunicazione relativa ai nominativi dei componenti i Coordinamenti Territoriali su ciascuna Regione, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia", che precede.

Nella medesima comunicazione, dovranno essere indicati gli eventuali nominativi dei dirigenti RSA rientranti nella previsione di cui al comma 10 del citato art. 4.

### Art. 3

Alla luce di quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 4 del "PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PER LE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E PER IFITALIA" che precede, i Coordinamenti Territoriali delle RSA vengono costituiti secondo la seguente articolazione:

Territorio	Regioni
<b>NORD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piemonte, Val d'Aosta e Liguria</li> <li>• Lombardia</li> <li>• Triveneto (Veneto, Friuli V.G. e Trentino A.A.)</li> <li>• Emilia Romagna e Marche</li> <li>• Toscana e Umbria</li> </ul>
<b>CENTRO SUD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abruzzo, Puglia e Molise</li> <li>• Campania e Basilicata</li> <li>• Calabria e Sicilia</li> <li>• Roma</li> <li>• Lazio e Sardegna</li> </ul>

Fermo quanto sopra e fermo quanto previsto all'art. 4 del Protocollo circa i criteri di individuazione dei Coordinamenti e il numero massimo degli stessi che possono essere complessivamente individuati dalle Organizzazioni sindacali sull'intero territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del più volte citato art. 4, le Parti concordano che 4 Coordinatori possano essere collocati liberamente dalle Osl, rispettivamente, nel Territorio Nord e nel Territorio Centro Sud di cui al comma che precede, nel rispetto dei seguenti limiti:


- presso ciascuna Regione, come individuate al comma 1 del presente articolo, le Organizzazioni sindacali potranno avere da un minimo di 1 ad un massimo di 4 Coordinatori ciascuna.

Le comunicazioni alla Capogruppo dei nominativi dei Coordinatori, da effettuare comunque entro le scadenze previste all'art 2 del presente Verbale di Accordo, dovranno essere articolate in conformità alla predetta impostazione.

I Coordinatori, nell'ambito delle Regioni di competenza, potranno effettuare attività di proselitismo in coerenza con quanto previsto dalle norme di legge in materia e dagli Accordi di Settore tempo per tempo vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI      FIRST CISL      FISAC/CGIL      SINFUB      UGL CREDITO      UNICA      UMSIN

